



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 16/10/2018

FATTO

Dopo aver invano esperito reclamo in data 16/3/2017, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere:

in via principale, accertarsi la nullità del contratto per mancata indicazione dei costi e per l'opacità delle sue clausole, con contestuale restituzione di quanto versato, ad eccezione del solo capitale residuo al momento della estinzione del finanziamento;

in via subordinata, il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti *ex art. 125 sexies* tub dell'importo complessivo di euro 2.871,29 sulla base del criterio proporzionale, con riferimento sia alle commissioni sia ai premi assicurativi anticipatamente corrisposti; in ogni caso, la restituzione della somma complessiva di euro 598,00, corrispondente a n. 2 rate erroneamente considerate come insolute dall'intermediario; il tutto oltre interessi legali dal reclamo al pagamento e spese di assistenza difensiva..

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, ha osservato:

- l'avvenuto storno, in conteggio estintivo, di euro 448,61 relativamente alle commissioni percepite al netto degli oneri up-front;
- la legittimità della clausola in materia di estinzione anticipata;
- il difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di retrocessione degli oneri assicurativi e, in ogni caso, l'avvenuto inoltro delle istanze di parte alle competenti compagnie assicurative;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, specie in considerazione del carattere facoltativo dell'assistenza difensiva nell'ambito del procedimento ABF. Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso. La parte ricorrente, nell'ambito delle proprie repliche, ha insistito nelle domande di cui al ricorso, negando l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi.

DIRITTO

Parte ricorrente domanda, in via principale, la nullità del contratto per omessa indicazione dei relativi costi, affermando che gli stessi sono compiutamente elencati nel solo modulo SECCI.

Sul punto si evidenzia che il SECCI, peraltro allegato dalla stessa parte ricorrente, costituisce ai sensi del contratto di finanziamento parte integrante di quest'ultimo. La doglianza è pertanto infondata, specie alla luce dell'esatta individuazione, ai fini della determinazione della domanda, dei costi sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto.

Il ricorrente domanda anche la nullità del contratto per opacità delle clausole contrattuali: in particolare lamenta la mancata descrizione delle attività che le diverse voci di costo sono chiamate a remunerare e l'apodittica indicazione di percentuali massime di rimborso. Il Collegio intende tuttavia dare continuità all'orientamento consolidato dei collegi territoriali, secondo cui tale tipo di domanda è infondata, atteso che tutte le clausole contrattuali, a prescindere dalla loro opacità, costituiscono il corrispettivo dell'erogazione del finanziamento e appaiono, dunque, fornite di una giustificazione causale (cfr., per tutti, Coll. Coord. 6167/2014).

In ordine alla domanda subordinata si rileva che il contratto è stato stipulato in data 21/11/2011 e fornisce, in calce, evidenza del timbro e della sottoscrizione dell'intermediario del credito intervenuto. Parte ricorrente ha estinto il finanziamento a ottobre 2016 in corrispondenza della rata n. 59, sulla base del conteggio estintivo elaborato dall'intermediario.

Sulla base dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16 e 5031/17 e degli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali le clausole relative alle commissioni mandataria e a quelle intermediario del credito hanno carattere *recurring* (cfr. Collegio di coordinamento citato); le spese di istruttoria sono invece *up front*.

Con riferimento agli oneri assicurativi, secondo gli orientamenti da ultimo maturati in seno ai Collegi territoriali, può ritenersi adeguato l'importo quantificato dalle Compagnie assicurative sulla scorta dei criteri nelle rispettive condizioni generali di polizza; solo in mancanza di tale quantificazione — come nel caso in esame — l'intermediario dev'essere condannato al rimborso di quanto dovuto, da calcolarsi in conformità ai criteri di cui alle medesime condizioni generali, che il ricorrente ha accettato tramite sottoscrizione della relativa proposta di adesione.

Pertanto, le commissioni da restituire risultano dalla seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui v'è prova in atti, oltre a quanto dovuto secondo le condizioni generali di assicurazione con riguardo ai premi vita ed impiego.

Tabella

rate pagate	59	rate residue	61	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
Commissioni mandataria				1.148,16	583,65		83,83	499,82
Commissioni intermediario del credito				3.588,00	1.823,90		364,78	1.459,12
Totale								1.958,94



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente chiede pure la restituzione di due quote (settembre e ottobre 2016) illegittimamente addebitate in sede di conteggio estintivo e produce, al fine, le buste paga attestanti l'addebito delle quote. Considerato che la resistente non offre alcuna prova contraria, la domanda di restituzione di euro 598,00, pari alle due quote in discorso, è accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.556,94, oltre a quanto dovuto secondo le condizioni generali di polizza con riguardo ai premi vita e impiego. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI